

COMUNE DI BESNATE

(Provincia di Varese)

.....

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARSAGO SEPRIO - BESNATE -
CASORATE SEMPIONE - GOLASECCA - VIZZOLA TICINO - PER
L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DEI SERVIZI PREVISTI DAL
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 09.04.2008.

.....

Tra i Comuni di Arsago Seprio, Besnate, Casorate Sempione,
Golasecca e Vizzola Ticino, rappresentati da:-----

- 1) Il Dott. Montagnoli Prof. Claudio il quale agisce nella veste di Sindaco pro-tempore del Comune di Arsago Seprio, autorizzato con deliberazione C.C. n. ___ del _____;
- 2) Il sig. Bordoni dott. Donata il quale agisce nella veste di Sindaco pro-tempore del Comune di Besnate, autorizzato con deliberazione C.C. n. ___ del _____;
- 3) Il sig. QUADRIO GIUSEPPINA la quale agisce nella veste di Sindaco pro-tempore del Comune di Casorate Sempione, autorizzato con deliberazione C.C. n. ___ del _____;
- 4) Il sig. PANDIN ALDO il quale agisce nella veste di Sindaco pro-tempore del Comune di Golasecca, autorizzato con deliberazione C.C. n. 30 del 20.11.2008;
- 5) Il sig. BOSCO SILVANO il quale agisce nella veste di Sindaco pro-tempore del Comune di Vizzola Ticino, autorizzato con

deliberazione C.C. n. 32 del 25.11.2008;

PREMESSO

Che il D.L.vo n.267/2000 all'art.30 disciplina l'istituto della convenzione quale forma associativa e di cooperazione tra i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. -----

- Che il Decreto Legislativo n. 81 del 09.4.2008 detta misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività privati o pubblici. -----

- Che nelle piante organiche dei Comuni di cui sopra non risultano essere presenti figure in possesso della specifica professionalità richiesta per l'espletamento dei suddetti compiti e che si rende, pertanto, necessario affidare apposito incarico a soggetti esterni all'Amministrazione, in possesso della necessaria competenza. -----

Che si rende opportuno e conveniente gestire detto servizio in forma associata fra i Comuni soprannominati, al fine di conseguire condizioni più vantaggiose per tutte le Amministrazioni aderenti alla convenzione. -----

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- ART.1 -

I citati Comuni, come sopra meglio rappresentati,

dichiarano di volersi convenzionare, come in effetti si convenzionano con il presente atto, per lo svolgimento delle attività e dei compiti inerenti e connessi all'applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008, mediante affidamento del servizio a ditta specializzata. --

- ART.2 -

I Comuni conferiscono mandato irrevocabile al Comune di Besnate per l'espletamento della gara e del conseguente affidamento del servizio in parola per la durata di anni tre. A tal fine, con atto del Segretario Comunale di Besnate verrà costituita apposita Commissione aggiudicatrice alla quale potranno prendere parte funzionari dei restanti Comuni i quali manifestano il proprio interesse in merito. -----

Il Comune di Besnate aggiudicherà il servizio a soggetto esterno in possesso dei requisiti necessari e si farà carico di trasmettere il relativo provvedimento agli altri Comuni convenzionati.-----

Il procedimento di scelta del contraente osserverà le disposizioni legislative e gli atti regolamentari vigenti presso il Comune di Besnate. -----

- ART.3 -

Le spese relative al suddetto servizio verranno ripartite tra i Comuni in proporzione al numero dei dipendenti in ruolo, ivi compreso il Segretario Comunale, rilevato alla

data di affidamento del servizio medesimo. -----

La quota di riparto sarà adeguata annualmente in ragione di corrispondenti variazioni della dotazione organica ritualmente segnalate da ciascun Ente. -----

Alla trasmissione del contratto da parte del Comune di Besnate ciascuno dei restanti Comuni provvederà per quanto di spettanza all'assunzione dell'impegno di spesa. -----

- ART.4 -

La liquidazione ed il pagamento delle competenze saranno effettuati da ogni Comune direttamente al soggetto affidatario, previa presentazione di idonea e valida fattura. -----

- ART.5 -

Il soggetto risultato aggiudicatario del servizio è tenuto a relazionarsi direttamente con i singoli Comuni per tutte le attività ed i servizi concernenti l'espletamento dell'incarico (documenti, informazioni, ecc.). -----

- ART.6 -

Ciascun Comune potrà recedere dal presente vincolo convenzionale previa formale comunicazione a mezzo raccomandata A.R. da effettuarsi almeno 6 (sei) mesi prima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo di corrispondere la quota di spettanza fino alla consumazione del periodo di preavviso. -----

I Comuni dichiarano di rinunciare fin d'ora a valersi del recesso per l'intero primo anno di vigenza dello stipulando contratto di servizio. -----

- ART.7 -

La presente convenzione ha durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla sua stipula e potrà essere espressamente prorogata e/o rinnovata per un periodo eguale o inferiore all'originario. -----

- ART.8 -

A richiesta anche di un solo Ente, il Comune di Besnate curerà la convocazione nei successivi 30 (trenta) giorni di apposita conferenza dei rappresentanti dei Comuni convenzionati per la risoluzione di problematiche eventualmente emerse in ordine alla puntuale attuazione e/o interpretazione del presente accordo. -----

Letto e sottoscritto

Lì,

Il Sindaco di Arsago Seprio _____

Il Sindaco di Besnate _____

Il Sindaco di Casorate Sempione _____

Il Sindaco di Golasecca _____

Il Sindaco di Vizzola Ticino _____